



IL NUOVO TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

30/03/2008

A cura Studio Legale Avv. Paola Ferrari
info@studiolegaleferrari.it

Articolo	Argomento	Contenuto
2	DEFINIZIONI	<p>Ecco alcune principali definizioni contenute nel decreto:</p> <p>Lavoratore: chiunque lavora alle dipendenze di un datore di lavoro (pubblico o privato) con o senza retribuzione, compresi i soci lavoratori di cooperative e società, l'associato in partecipazione, i tirocinanti gli allievi universitari e della scuola che fanno uso di materiali pericolosi, i volontari del Servizio civile, dei Vigili del fuoco e i Lsu.</p> <p>Sono esclusi i lavoratori domestici.</p> <p>Datore di lavoro: il titolare del rapporto o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionale e di spese.</p> <p>Dirigente: colui che, in funzione dei poteri gerarchici e funzionali, attua le direttive del datore di lavoro.</p> <p>Preposto: colui che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.</p> <p>Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.</p>
3	CAMPO DI APPLICAZIONE: CASI PARTICOLARI	<p>Il decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.</p> <p>Casi particolari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) somministrati: gli obblighi prevenzionali sono a carico dell'utilizzatore salvo l'obbligo di informare e formare il lavoratore a carico dell'Agenzia, per quanto riguarda l'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento

		<p>della attività lavorativa (art. 23 Dlgs n.276/2003).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Distaccati: gli obblighi prevenzionali sono a carico del distaccatario salvo l'obbligo di informare e formare il lavoratore a carico del distaccante sui rischi connessi alla mansione da svolgere; 3) Collaboratori coordinati e continuativi e a progetto: il decreto in tutti i suoi aspetti solo se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente; 4) Lavoratori domicilio e dipendenti da proprietari di stabili: si applicano le norme relative alla formazione, ai dispositivi di protezioni individuali nonché alle attrezzature fornite dal lavoratore direttamente o tramite terzi; 5) Telelavoratori: si applicano le norme del titolo VII, cioè quelle alle attrezzature dal datore, all'informazione soprattutto relative all'uso dei computer; 6) Lavoratori autonomi: si applicano le norme degli articoli 21 e 26 (rinvio); 7) Imprese familiari, piccoli imprenditori (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita un'attività col lavoro personale e dei membri della famiglia) soci delle società semplici del settore agricolo: si applica l'art.21; 8) Imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo: deve essere emanato un decreto di semplificazione degli obblighi limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative.
4	COMPUTO DEI LAVORATORI	<p>In relazione agli aspetti del decreto che fissano una soglia di dipendenti non sono computabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collaboratori familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2°); - tirocinanti e gli allievi; - i lavoratori a termine assunti in sostituzione; - i lavoratori occasionali di tipo accessorio; - i lavoratori a domicilio che non svolgono attività esclusiva nei confronti del datore di lavoro; - i volontari del Servizio civile; - gli Lsu; - i lavoratori autonomi (art. 222 c.c.); - i collaboratori e progetto e coordinati qualora la loro attività non sia svolta in

		<p>forma esclusiva a favore del committente.</p> <p>Somministrati e part-time di computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.</p> <p>I lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel periodo successivo corrispondono a frazioni di Unità-lavorative-anno (Ula) coem individuate sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>Gli stagionali si computano a prescindere della durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.</p>
12	INTERPELLO	<p>Sarà possibile inoltrare ad una specifica Commissione istituita presso il Ministero del lavoro interpelli sulla materia della sicurezza e dell'igiene del lavoro, da parte degli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, delle Organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, nonché dei Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali.</p>
13	VIGILANZA	<p>Il decreto riconferma la competenza delle Asl a svolgere la vigilanza in materia di sicurezza.</p> <p>La competenza residuale al servizio ispettivo del Ministero del lavoro riguarda i seguenti settori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; 2) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; 3) lavori in sotterraneo e gallerie; 4) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. <p>Restano inoltre ferme le competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, degli Uffici di sanità aerea e marittima, delle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale;

		<ul style="list-style-type: none"> - delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. <p>E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 64 del Dpr n.303/1956 in base al quale gli ispettori del lavoro hanno la facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.</p>
14	LAVORO IRREGOLARE	<p>La disposizione riprende quanto previsto dalla legge n.123/2007.</p> <p>Gli ispettori della Direzione prov. Lavoro o quelli delle Asl (limitatamente alle violazioni in materia di sicurezza) possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; - reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio; - gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuale con decreto del Ministero del lavoro; In attesa dell'emanazione le violazioni sono indicate nell'Allegato 1 (vedi box 1 a fine tabella); - Il provvedimento di sospensione può essere revocato in presenza: <ul style="list-style-type: none"> - della regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; - Del ripristino delle regolari condizioni di lavoro sia per quanto concerne il regime degli orari che quello della sicurezza; - Del pagamento di una somma

		<p>aggiuntiva unica pari a € 2500.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi: <p>Contro i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente la quale si pronuncia nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso: Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.</p>
15	OBBLIGHI GENERALI DEL DATORE DI LAVORO	<p>Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) valutazione dei rischi; 2) programmazione della prevenzione; 3) eliminazione e/o riduzione dei rischi; 4) l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici; 5) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici; 6) il controllo sanitario; 7) l'informazione e la formazione; 8) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio; 9) l'uso di segnali di avvertimento; 10) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.
16/17	DELEGA FUNZIONI	<p>Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che risulti da atto scritto recante data certa; - che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza; - che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo: - che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria. - La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. <p>Non sono delegabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento;

		<ul style="list-style-type: none"> - La designazione del responsabile del Servizio di prevenzione protezione.
18	OBBLIGHI SPECIFICI DEL DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE	<p>Il datore di lavoro e il dirigente, in base alle attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominare il medico competente; - designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi; - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; - limitare l'accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento; - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme; - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; - richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi; - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato; - adempiere agli obblighi di informazione, formazione; - astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; - consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi; - elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti; - comunicare all'Inail, o all'Ipsema, i dati relativi agli infortuni sul lavoro; - consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art.50); - munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto; <ul style="list-style-type: none"> - convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti; - aggiornare le misure di prevenzione;

		<ul style="list-style-type: none"> - comunicare annualmente all'Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
19	OBBLIGHI DEL PREPOSTO	<p>I preposti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi; <p>verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone con rischio grave e specifico;</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazione di rischio in caso di emergenza: <p>informare il più presto possibile i lavoratori esposti ai rischi di un pericolo grave e immediato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo: - segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale: - frequentare appositi corsi di formazione.
20	OBBLIGHI DEL LAVORATORE	<p>I lavoratori devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti; - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite; - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione;

		<ul style="list-style-type: none"> - segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, qualsiasi eventuale condizione di pericolo; - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza; - partecipare ai programmi di formazione; - sottoporsi ai controlli sanitari; - esporre apposita tessera di riconoscimento, in caso di appalto/subappalto.
21	IMPRESA FAMILIARE, PICCOLI IMPRENDITORI E LAVORATORI AUTONOMI	<p>I componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi e piccoli imprenditori devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzare attrezzature di lavoro in base alle regole prescritte; - munirsi di dispositivi di protezione individuale; - munirsi di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto.
24	OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI	<p>Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricati.</p>
25	OBBLIGHI DEL MEDICO	<p>Il medico competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute; - programma ed effettua la sorveglianza sanitaria; - istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza; - consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;

		<ul style="list-style-type: none"> - - consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria; - -invia all'IspeSI, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio; - - fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria; - - informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria; - -visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno; - - partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori; - - comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art.38) a ministero della salute entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e cioè il 15 novembre 2008.
26	SOMMINISTRAZIONE E APPALTO	<p>Appalto: - il datore di lavoro committente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi; - fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro; - promuovere la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori/subappaltatori elaborando un unico documento di valutazione dei rischi. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. - Gli appaltatori e subappaltatori devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione. - Ai contratti di appalto/subappalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento unico di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data. - L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente

		<p>dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema).</p> <p>Contratto di somministrazione di appalto: - Nei contratti di appalto/subappalto e somministrazione, anche qualora in essere alla data del 15 maggio 2008, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dall'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.</p> <p>Con riferimento ai contratti di appalto stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza dal lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.</p> <p>Tesserino – Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.</p>
27	QUALIFICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI	La Commissione consultiva per la sicurezza dovrà individuare settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
28	VALUTAZIONE RISCHI	<p>La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi; - quelli connessi alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze

		<p>o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.</p> <p>- La valutazione rischi deve essere contenuta in un apposito documento con data certa e contenere le misure preventive da adottare, le relative procedure, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione, le mansioni che espongono a rischio.</p>
29	VALUTAZIONE PROCEDURA	<p>RISCHI:</p> <p>Prima di redigere il documento di valutazione rischi occorre consultare il rappresentante per la sicurezza. L'elaborazione del documento deve essere effettuato in collaborazione con responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.</p> <p>Il documento di valutazione deve essere custodito presso l'unità produttiva.</p> <p>I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate stabilite da apposito decreto.</p> <p>Fino al 185° mese dell'entrata in vigore del predetto decreto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.</p> <p>I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Nell'attesa della elaborazione delle misure standardizzate devono procedere alla redazione del documento con le modalità indicate.</p> <p>Non possono comunque procedere alla valutazione standardizzata le seguenti imprese anche se hanno fino a 50 dipendenti:</p> <p>a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) ossia: aziende industriali a rischio di incidenti rilevanti – centrale termoelettriche – aziende di esplosivi – aziende industriali con oltre 200 dipendenti – industrie estrattive con oltre 50 lavoratori – strutture di ricovero e cure pubbliche e private con oltre 50 lavoratori –</p>

		<p>impianti nucleari;</p> <p>b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;</p> <p>c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV ossia quelle che fanno parte dei cantieri temporanei o mobili.</p>
30	RESPONSABILITÀ PERSONE GIURIDICHE	<p>I modelli che esonerano dalla responsabilità amministrativa le persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale che tenga conto di una serie di fattori quali il rispetto degli standard tecnico-strutturali, il rispetto degli adempimenti generali in materia di sicurezza nonché di periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.</p> <p>In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) del 28 settembre 2001 o al British Standard Ohsas 18001:2007 si presumono conformi.</p> <p>L'adozione del modello di organizzazione e di gestione indicati, nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra la le attività finanziabili in base all'art, 11 del decreto.</p>
31	SERVIZIO DI PREVENZIONE	<p>L'Istituzione del Servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: aziende industriali a rischio di incidenti rilevanti –centrali termoelettriche – aziende di esplosivi – aziende industriali con oltre 200 dipendenti –industrie estrattive con oltre 50 lavoratori - strutture di ricovero e cura pubblica e private con oltre 50 lavoratori – impianti nucleari.</p> <p>Al di fuori dei casi precedenti, il Servizio può essere organizzato con personale interno oppure affidarsi a persone esterne all'azienda.</p> <p>Nell'ipotesi di utilizzo di un Servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare ove</p>

		<p>occorra, l'azione di prevenzione e protezione del Servizio.</p> <p>Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti.</p>
32	SERVIZIO DI PREVENZIONE:REQUISITI	<p>Addetti e responsabili interni ed esterni devono necessariamente essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi preseti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.</p> <p>Il responsabile del Servizio prevenzione e protezione, oltre ai predetti requisiti, deve possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione.</p> <p>In deroga a quanto previsto possono svolgere il compito di addetti o responsabili anche coloro che mostrano di aver svolto una delle funzioni richiamate professionalmente o alla dipendenza di un datore di lavoro almeno da sei mesi dalla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi indicati.</p> <p>Sono esclusi dall'obbligo di frequenza ai predetti corsi che è in possesso di determinate classi di laurea.</p> <p>I corsi di formazione sono organizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'Ispesl, dall'inail, o dall'Ipsema per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dall'amministrazione della difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle oltre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle Associazioni sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori e dagli organismi paritetici.</p>
33	SERVIZIO DI PREVENZIONE:COMPITI	<p>Il Servizio di prevenzione deve individuare i fattori di rischio, concorrere alla valutazione dei rischi, proporre le misure di prevenzione, individuare le informazioni e la formazione per i lavoratori, nonché partecipare alla riunione periodica.</p>

34	SERVIZIO DI PREVENZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO	<p>Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi indicati nell'Allegato II al Decreto.</p> <p>A tale fine deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informare preventivamente il rappresentante dei lavoratori; - frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore entro 12 mesi dall'entrata in vigore ossia il 15 maggio 2009; <p>frequentare corsi di aggiornamento.</p> <p>In attesa dell'accordo Stato-Regioni, conserva validità la formazione eventualmente effettuata in base all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997.</p>
35	RIUNIONE PERIODICA	<p>Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione in cui discutere del documento di valutazione e dell'andamento degli infortuni.</p> <p>Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.</p>
36	INFORMAZIONE AI LAVORATORI	<p>Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sui rischi, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi degli incaricati alle predette procedure e sui nominativi del responsabile e degli addetti del Servizio di prevenzione.</p>
37	FORMAZIONE DEI LAVORATORI	<p>Il datore di lavoro è obbligato a fornire adeguata formazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai lavoratori sui rischi generici e specifici con corsi la cui durata deve essere definita dalla Conferenza Stato-Regioni, da parte di persona esperta e sul luogo di lavoro;

		<p>2) ai preposti in relazione anche alla valutazione dei rischi e alle misure preventive adottate;</p> <p>3) agli incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi sulla base del Dm 10 marzo 1998;</p> <p>4) al rappresentante dei lavoratori sui rischi specifici del luogo di lavoro per una durata, modalità e i criteri stabiliti dai Ccnl. La durata minima del corso è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici.</p> <p>Qualora la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso formativo.</p>
38/39	VISITE MEDICHE	<p>Requisiti del medico – I medici specializzati in medicina del lavoro o docenti in medicina del lavoro sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire.</p> <p>I medici con i predetti requisiti che, alla data di entrata in vigore del decreto (15 maggio 2008), svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriore all'entrata in vigore, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.</p> <p>Il medico può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. <p>Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.</p>
40	RAPPORTI DEL MEDICO CON LA ASL	<p>Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai Servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi</p>

		sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza.
41	VISITE MEDICHE: MODALITÀ	<p>La visita medica obbligatoria va effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preventivamente alla assegnazione della mansione specifica; - periodicamente ossia, se non prevista dalla legge, almeno una volta all'anno, salvo diversa indicazione del medico; - su richiesta del lavoratore; - in occasione del cambio della mansione; - alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa. - Le visite mediche non possono essere effettuate: <ul style="list-style-type: none"> - in fase preassuntiva; - Per accertare stati di gravidanza; - Negli altri casi vietati dalla normativa. - Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro. - L'esito della visita deve essere allegato alla cartella sanitaria e può prevedere: <ol style="list-style-type: none"> a) l'idoneità; b) l'idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) l'inidoneità temporanea; d) l'idoneità permanente. <p>Contro i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente.</p>
42	VISITE MEDICA: INIDONEITÀ DEL LAVORATORE	<p>Il datore di lavoro, in caso di giudizio di inidoneità attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, se possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.</p> <p>In tale caso il lavoratore conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte nonché la qualifica originaria.</p>
43	EMERGENZA	Nel caso di incendi o di emergenza il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati a gestire le operazioni di evacuazione, informa i

		<p>lavoratori sui pericoli, programma gli interventi.</p> <p>I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.</p>
44	EMERGENZE: DIRITTI DEL LAVORATORE	Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto.
45	PRONTO SOCCORSO	Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso che devono essere organizzate sul posto di lavoro contenute nel Dm n.388/2003.
46	PREVENZIONE INCENDI	<p>Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.</p> <p>I criteri per la gestione delle emergenze sono provvisoriamente quelli previsti dal Dm 10 marzo 1998, in attesa dell'emanazione del nuovo decreto.</p>
47	RAPPRESENTANTI AZIENDALI LAVORATORI	<p>L'elezione dei rappresentati per la sicurezza, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale.</p> <p>In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>La designazione avviene secondo la seguente distinzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo; - nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. - Il numero minimo dei rappresentanti è di: - A) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; - B) tre rappresentanti nelle aziende

		<p>ovvero unità produttiva da 201 a 1000 lavoratori;</p> <ul style="list-style-type: none"> - C) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1000 lavoratori. - In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuato dagli Accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
48	RAPPRESENTANTI TERRITORIALI LAVORATORI	<p>Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso stabiliti dagli Accordi collettivi.</p> <p>Il rappresentante territoriale ha diritto ad almeno 64 ore iniziali di formazione, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.</p>
49	RAPPRESENTANTI LAVORATORI DI SITO PRODUTTIVO	<p>Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - porti; - centri intermodali di trasporto; - impianti siderurgici; - cantieri con almeno 30000 uomini-giorno; - contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500. - La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni.
50	RAPPRESENTANTI LAVORATORI: COMPETENZE	<p>Il rappresentante dei lavoratori ha le seguenti funzioni: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione per la valutazione rischi, per la nomina degli incaricati al Servizio di prevenzione incendi e pronto soccorso nonché per</p>

		<p>organizzare la formazione.</p> <p>Deve ricevere informazioni e formazione adeguata nonché il documento di valutazione dei rischi.</p> <p>Partecipa alla riunione periodica, avverte il responsabile sui rischi individuati e può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate non siano idonee.</p> <p>L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al Servizio di prevenzione e protezione.</p>
51	ORGANISMI PARITETICI	<p>Gli organismi paritetici, istituiti a livello territoriale, sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.</p> <p>Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative.</p>
53	DOCUMENTAZIONE	<p>Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.</p> <p>I sistemi di elaborazione automatica dei dati devono garantire: l'accesso alle funzioni del sistema solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro; la validazione delle informazioni inserite solo alle persone responsabili; la riproduzione su supporti a stampa; la conservazione delle informazioni almeno su due distinti supporti informativi di memoria; la redazione delle procedure per la gestione del sistema.</p> <p>Fino a 6 mesi successivi all'emanazione del decreto che dovrà istituire il nuovo sistema informatico (v. art. 8), restano provvisoriamente in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici</p>
54	TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	<p>La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a Enti o Amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite</p>

		sistemi informatizzati.
55/60		Sanzioni . scheda in fondo
61	PROCESSO PENALE	In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il Pubblico ministero ne dà immediata notizia all'Inail ed all'Ipsema. I sindacati e associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedure penale ossia esercitare i diritti e le facoltà processuali attribuite alla persona offesa dal reato.
62	LUOGHI DI LAVORO	Sono luoghi di lavoro i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Le disposizioni del decreto sui luoghi di lavoro non si applicano:ù a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci;
63	LUOGHI DI LAVORO: REQUISITI	I luoghi di lavoro devono essere strutturati in base a quanto indicato nell'Allegato IV al decreto e tenendo conto dei lavoratori disabili, salvo che per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993.
64	LUOGHI DI LAVORO: OBBLIGHI DEL DATORE	Il datore di lavoro deve confermare i luoghi alle caratteristiche del punto precedente, garantire l'accessibilità delle vie di uscite; effettuare la regolare manutenzione e pulizia di impianti e dispositivi di sicurezza.
65	SOTTERRANEI	E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, salvo che ricorrano particolari esigenze tecniche: In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. L'organo di vigilanza può derogare al divieto se le lavorazioni non danno luogo ad emissione di

		agenti nocivi.
66	LOCALI INQUINANTI	E' vietato consentire l'accesso da lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse , gallerie e in generale in ambienti e recipienti, conduttore, caldaie e simili, qualora sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi.
67	NOTIFICA ALL'AUTORITÀ	La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavoratori industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza, quando nei luoghi stessi è prevista la presenza di più di 3 lavoratori.
69	ATTREZZATURE	Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
70	ATTREZZATURA: REQUISITI	Le attrezzature sono considerate conformi alle disposizioni se costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali emananti ai sensi dell'art. 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n.547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Devono essere conformi alle prescrizioni dell'Allegato V al decreto. Se l'organo di vigilanza riscontra l'uso di attrezzature non conformi lo comunica all'autorità nazionale di sorveglianza del mercato.
71	ATTREZZATURA: OBBLIGHI DEL DATORE	Le attrezzature fornite devono essere a norma. La scelta delle attrezzature è preceduta dalla fase di valutazione dei rischi connessi, e inoltre occorre ridurre al minimo i rischi legati al loro utilizzo. Le attrezzature devono essere soggette a controlli periodici. Le attrezzature elencate nell'Allegato VII devono essere soggette ad una prima verifica da parte dell'Ispesl e, successivamente, a verifiche periodiche da parte delle Asl.
72	ATTREZZATURA: OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI	Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le

		stesse siano conformi alla legge.
73	ATTREZZATURE:INFORMAZIONE	Per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso devono disporre di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevere una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazione anormali prevedibili.
74/75	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	E' Dpi qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopi di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I Dpi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione.
76	DPI: REQUISITI	I Dpi devono essere conformi alle disposizioni del Dlgs n.475/1992 nonché adeguati ai rischi, ai luoghi di lavoro alle condizioni di salute del lavoratore.
77	DPI:OBBLIGHI DATORE	Gli obblighi del datore di lavoro sorgono: - nella fase di scelta dei Dpi; - nella fase di utilizzo. I lavoratori devono esser informati e addestrati sul corretto utilizzo. L'addestramento è indispensabile: - A) per ogni Dpi che appartengo alla terza categoria prevista dal Dlgs n.475/1992; - B)Per i dispositivi di protezione dell'udito.
78	DPI:OBBLIGHI DEI LAVORATORI	I lavoratori devono sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro. Devono avere cura dei Dpi e non devono apportare modifiche e segnalare difetti o inconvenienti.
79	DPI: CRITERI PER L'USO	Il contenuto dell'Allegato VII costituisce elemento di riferimento per l'applicazione delle norme sui Dpi.
80	IMPIANTI ELETTRICI	Il datore di lavoro prende le misure necessarie

		affinché i materiali, e le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori dei rischi connessi.
81	IMPIANTI ELETTRICI: REQUISITI	Gli impianti elettrici si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.
82/83/84	LAVORI SOTTO TENSIONE	E' vietato eseguire lavori sotto tensione, salvo nei casi in cui le tensioni sui cui si opera sono di sicurezza. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini.
85	PROTEZIONE EDIFICI	Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature siano protetti dai pericoli determinati dall'innescò elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili.
86	IMPIANTI ELETTRICI: VERIFICHE	Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
87		Sanzioni
103	CANTIERI MOBILI: EMISSIONI SONORE	L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard.
151	DEMOLIZIONI	Ordine demolizioni
152	DEMOLIZIONI	Misure sicurezza
153	DEMOLIZIONI	Convogliamento materiale
154	DEMOLIZIONI	Sbarramento zona demolizione

155	DEMOLIZIONI	Demolizione per rovesciamento
156	DEMOLIZIONI	Verifiche
157/158/159/160	SANZIONI	
161/162	SEGNALETICA	La segnaletica di sicurezza è una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione, un avvertimento o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro.
163	SEGNALETICA: OBBLIGHI DEL DATORE	Il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli Allegati XXIV e XXXII quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati
164	SEGNALETICA: INFORMAZIONE E FORMAZIONE	Occorre fornire ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori formazione e informazioni sul significato della segnaletica.
165/166	SANZIONI	
167	MOVIMENTAZIONE CARICHI	Le norme specifiche riguardano le attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lomari.
168	MOVIMENTAZIONE CARICHI	Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Se non è possibile eliminare la movimentazione manuale deve fornire i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'Allegato XXXIII.
169	MOVIMENTAZIONE CARICHI	Obbligo di informazione e formazione ai lavoratori.
170/177	SANZIONI	
172/173	VIDEOTERMINALI:CAMPO APPLICAZIONE	Le norme del decreto si applicano all'utilizzo dei videoterminali sul posto di lavoro ad eccezione: a) dei posti di guida di veicoli o macchine; b) dei sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;

		<ul style="list-style-type: none"> c) dei sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico; d) delle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati; e) delle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
174	VIDEOTERMINALI:OBBLIGHI DATORE	<p>Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve avere riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale; d) alla organizzazione dei posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all'Allegato XXXIV
175	VIDEOTERMINALI:INTERRUZIONI SUL LAVORO	<p>Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività sulla base delle regole della contrattazione collettiva. In mancanza ha comunque diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.</p> <p>E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.</p> <p>La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.</p>
176	VIDEOTERMINALI: VISITE MEDICHE	<p>I lavoratori addetti ai videoterminali sono sottoposti a visite mediche.</p> <p>La visita deve avere una frequenza biennale salvo diversa prescrizione del medico per coloro che sono considerati idonei con prescrizione e per gli ultracinquantenni.</p> <p>Negli altri casi ha cadenza quinquennale.</p> <p>Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta.</p>
177	VIDEOTERMINALI: INFORMAZIONE E FORMAZIONE	<p>Il datore di lavoro deve garantire informazioni e formazione sulle misure applicate, sulle modalità di protezione degli occhi e sulle modalità di</p>

		svolgimento dell'attività.
178/179	SANZIONI	
180	AGENTI FISICI	Per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza.
181	AGENTI FISICI:VALUTAZIONE RISCHI	La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del Servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.
182/183	AGENTI FISICI: MISURE ADOTTATE	I rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti per ciascun agente. Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione.
184	AGENTI FISICI	Informazione e formazione
185	AGENTI FISICI	Visite mediche
186	AGENTI FISICI	Cartella sanitaria di rischio
191	RUMORE	Livello di esposizione molto variabile: per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione. Deve però garantire dispositivi di protezione, informazione/formazione e visite mediche.
193	RUMORE	Uso dei dispositivi di protezione: occorre distinguere i seguenti casi: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione

		<p>individuale dell'udito;</p> <p>b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al disopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuali dell'udito.</p>
196	RUMORE	<p>Visite mediche: il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.</p> <p>La frequenza delle visite è annuale salvo diversa prescrizione medica.</p>
204	VIBRAZIONI MECCANICHE	<p>Visite mediche: i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.</p> <p>La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente.</p> <p>La visita medica è altresì dovuta quando l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute.</p>
211	CAMPI ELETTROMAGNETICI	<p>Visite mediche: la sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente. Devono essere tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione.</p>
219/220	SANZIONI	
228	AGENTI CHIMICI	<p>Divieti: Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL.</p> <p>In deroga a tale divieto possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, comprese le analisi; b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

229	AGENTI CHIMICI	<p>Visite mediche: la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti chimici viene effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione; b) periodicamente, almeno una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente; c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
230	AGENTI CHIMICI	Cartelle sanitarie
242	Agenti cancerogeni	Visite mediche: i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, il cui esito può produrre anche l'allontanamento del lavoratori
243	Agenti cancerogeni	Registro di esposizione e cartelle sanitarie
259	Amianto	<p>Visite mediche: i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente.</p> <p>I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.</p>
260	Amianto	Registro esposizione e cartelle sanitarie
261	Amianto	Mesotelioma
274	Agenti biologici	Strutture sanitarie e veterinarie
280	Agenti biologici	Registro esposizione
281	Agenti biologici	Registro dei malati e dei deceduti